

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”, in coerenza con quanto previsto nell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) ed i progetti di legge regionale di stabilità per il 2016 e di Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018. Esso contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge regionale di stabilità per il 2016.

Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976

Le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo in esame all'articolo 10 legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - piano regionale di coordinamento - attribuzione e delega di funzioni amministrative), relativamente ai finanziamenti per le opere portuali - nel prevedere che sia la Giunta regionale con proprio atto a definire le modalità di presentazione della documentazione riguardante le opere portuali ammesse a finanziamento - sono necessarie per consentire ai Comuni di poter approvare i progetti definitivi o esecutivi delle opere oggetto di programmazione nel rispetto della nuova tempistica dettata dal decreto legislativo n. 118 del 2011 per gli strumenti di programmazione finanziaria. Sono inoltre eliminati i riferimenti alle Province oggetto di recente riorganizzazione istituzionale.

L'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 1976, disposta nel comma 2, si rende necessaria poiché le modalità di utilizzazione dei fondi destinati all'erogazione dei finanziamenti regionali per le opere portuali sono disposte unicamente dalla legge regionale n. 29 del 1985.

L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto contiene meri adeguamenti normativi implicanti essenzialmente modifiche procedurali.

Articolo 3 – Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990

La disposizione intende ampliare le ipotesi di rimozione del vincolo alberghiero, che il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1990 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) limita soltanto ai casi di mancanza di convenienza economica di gestione dell'azienda ricettiva, anche alle ulteriori ipotesi che la Giunta regionale con proprio atto potrà stabilire. Questa nuova formulazione coerente con la nuova disciplina sui Condhotel risponde maggiormente alle attuali esigenze che necessitano del concorso dei privati in interventi di riqualificazione del patrimonio ricettivo alberghiero, altrimenti irrealizzabili per il notevole sforzo economico che gli investimenti richiedono.

Il comma 6 dell'articolo oggetto di modifica stabilisce che la Giunta regionale debba rilasciare un nulla osta alla rimozione del vincolo alberghiero nel caso in cui l'albergo abbia una capacità ricettiva uguale o superiore alle 40 camere. Anche in questo caso la norma non è più in linea con la normativa attuale. La competenza urbanistica ed edilizia è ormai completamente in capo ai Comuni e la norma in questione prevede un controllo di fatto inattuabile in quanto non basato su criteri oggettivi. Si propone quindi di eliminare tale controllo regionale.

Le modifiche introdotte alla disciplina regionale sui vincoli di destinazione delle aziende recettive non comporta implicazioni sul bilancio regionale.

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

La modifica testuale introdotta dall'articolo in esame alla rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è necessaria per adeguarla alle modifiche apportate al testo del medesimo articolo 6 dall'articolo 85 della legge regionale n. 13 del 2015 in materia di riordino istituzionale. Le ulteriori modifiche formali introdotte alla legge regionale n. 37 del 1994 sono necessarie per la coerenza interna del testo normativo.

Articolo 5 – Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

Al fine di conseguire una riduzione dei costi di gestione, l'articolo in esame consente ai Confidi, attualmente vincolati ad operare esclusivamente nei settori del Turismo, Commercio e Servizi, di espandere la propria attività in altri settori produttivi, quali agricoltura, industria artigianato. Per tale ragione la norma, disponendo che dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia possono far parte anche operatori di altri settori produttivi, comporta una mera modifica della composizione di tali organismi. Viene mantenuto, ovviamente, il vincolo dell'utilizzo delle risorse allocate nei fondi per il Commercio per tale settore. Si procede, infine, ad un maggior dettaglio circa gli investimenti ammissibili.

La presente disposizione pertanto non ha implicazioni finanziarie

Articolo 6 – Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

L'articolo in esame, con la sostituzione degli articoli 5 e 7 della legge 5 luglio 1999, n. 13 in materia di spettacolo, ha lo scopo di normare la concessione di contributi, oltre ad adeguare il testo normativo del 1999 a modifiche statutarie e legislative intervenute a seguito dell'adozione della legge regionale n. 13 del 2015 sul riordino istituzionale in Emilia-Romagna.

Inoltre, coerentemente con la normativa che disciplina la contribuzione in conto capitale e in conto interessi di altri settori, si ritiene opportuno demandare all'approvazione dei piani di intervento annuali la determinazione dell'intensità massima del contributo.

Questo intervento normativo non genera costi aggiuntivi per i quali occorra prevedere una specifica copertura, né l'istituzione di nuovi capitoli di spesa. Le risorse destinate ai contributi sono quelle stanziare nei capitoli già previsti dal bilancio regionale per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 1999.

Articolo 7- Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000.

L'articolo in esame introduce modifiche meramente formali agli articoli 5 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici e beni culturali)

Articolo 8 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

La modifica introdotta dall'articolo in esame all'articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna) si rende necessaria perché il riferimento al "conferimento" di funzioni disposto ai sensi della legge n. 59 del 1997 è superato e sostituito dalle disposizioni che disciplinano il "riordino" delle funzioni operato dalla recente legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni). La disposizione non comporta oneri finanziari in quanto dettata per finalità di adeguamento normativo.

Articolo 9 – Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002.

Al fine di conseguire una riduzione dei costi di gestione l'articolo in esame consente ai Confidi, attualmente vincolati ad operare esclusivamente nei settori del Turismo, Commercio e Servizi, di espandere la propria attività in altri settori produttivi, quali agricoltura, industria artigianato. E' questa la finalità della modifica introdotta all'articolo 13 della legge regionale n. 40 del 2002 (Incentivi per la qualificazione dell'offerta turistica regionale) dall'articolo in esame il quale prevede che possano far parte dei Consorzi fidi e delle cooperative di garanzia anche operatori di altri settori produttivi. Viene mantenuto, ovviamente, per tale settore il vincolo dell'utilizzo delle risorse allocate nei fondi per il turismo.

La presente disposizione pertanto non ha implicazioni finanziarie

Articolo 10 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004

La modifica si rende opportuna al fine di adeguare ai mutati principi nazionali l'ordinamento regionale, con riferimento alle disposizioni speciali - di cui all' articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004 - che regolano l'attività del personale regionale iscritto agli ordini dei giornalisti. Le disposizioni non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 11 – Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

Le disposizioni di cui al comma 1 modificano i contenuti dell'articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 2004 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) con particolare riferimento:

- al ruolo dell'Organismo di Accreditamento per quanto riguarda le funzioni di accertamento ai fini della irrogazione di eventuali sanzioni amministrative, nell'ambito delle attività di controllo e ispezione sugli Attestati di prestazione energetica emessi ed alle relative modalità di svolgimento (lett. a) e b))
- alle modalità di programmazione delle attività di controllo eseguite dall'Organismo Regionale di Accreditamento, con particolare riferimento alla formulazione ed ai contenuti dei piani annuali di controllo (lett. c) e d))
- alle modalità di riscossione del contributo previsto dalla legge a carico dei soggetti certificatori, finalizzato alla copertura dei costi di realizzazione delle attività di controllo di competenza dell'Organismo regionale di Accreditamento: ai fini di semplificare la gestione amministrativa, la norma proposta prevede che tali contributi siano introitati direttamente dall'Organismo stesso, per le finalità sopra indicate (lett. e))

Tali disposizioni non comportano oneri a carico della Regione.

Le disposizioni di cui al comma 2 modificano i contenuti dell'articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 con particolare riferimento al ruolo dell'Organismo di

Accreditamento per quanto riguarda le funzioni di accertamento ai fini della irrogazione di eventuali sanzioni amministrative, nell'ambito delle attività di controllo e ispezione sugli impianti termici, e alle relative modalità di svolgimento (lett. a) e b)).

Tali disposizioni non comportano oneri a carico della Regione.

Le disposizioni di cui al comma 3 modificano i contenuti dell'articolo 25-quindices della legge regionale n. 26 del 2004 con particolare riferimento alle sanzioni amministrative irrogabili ai soggetti che non adempiono agli obblighi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione per singole unità immobiliari, nei casi previsti dalla legge vigente (D.Lgs. 102/2014).

Tali disposizioni non comportano oneri a carico della Regione.

Articolo 12 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 2005

L'articolo in esame, introducendo i commi 4 bis) e 4 ter) all'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2015, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), ha lo scopo di definire le modalità e gli ambiti di azione della programmazione annuale della Regione che dovrebbe vedere la luce entro il 31 dicembre 2015.

L'intervento normativo proposto non genera costi aggiuntivi per i quali occorra prevedere una specifica copertura, ma prevede la necessità di istituire nuovi capitoli di spesa in vista della molteplicità dei beneficiari che saranno identificati in relazione ai singoli ambiti di intervento.

Articolo 13 - Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

L'articolo in esame propone di aggiungere un nuovo articolo, l'art. 8-bis, alla legge regionale n. 6 del 2014 in materia di parità.

Il nuovo articolo della legge 6 del 2014 stabilisce, al comma 1, che la Regione promuove, concorre ad attuare ed attua direttamente iniziative e progetti volti alla promozione delle pari opportunità ed a contrastare la violenza di genere.

Così come previsto al comma 2 e al comma 3, si prevede inoltre di concedere contributi per progetti ed iniziative proposte da Enti Locali in forma singola o associata, e da associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali previsti rispettivamente dalle leggi regionali nn. 34 del 2002 e 12 del 2005.

La modifica normativa non comporta nuovi oneri. Essa infatti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti in legge di bilancio nell'ambito della Missione 12 - Programma 7.

Articolo 14 – Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 ed alla legge regionale n. 7 del 1998.

Al fine di mantenere esclusivamente in capo alla Regione le funzioni di rilevazione statistica del comparto alberghiero si propone la abrogazione dell'articolo 47, comma 3 lettera c) della legge regionale n. 13 del 2015. (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica). Entrambe le disposizioni oggetto di abrogazione avevano previsto le funzioni di rilevazione statistica in capo alle Province nell'ambito del sistema statistico regionale.

Articolo 15 – Disposizioni in materia di polizia provinciale.

A seguito della conversione del decreto legge n. 78 del 2015 nella legge n. 125 del 2015, l'articolo 5 recante "Misure in materia di polizia provinciale" dispone la possibilità di ricollocare le funzioni di polizia amministrativa locale ed il relativo personale dei corpi di polizia provinciale tramite le leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La Regione intende, pertanto, esercitare la propria potestà di disporre in merito all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale, nell'ambito del complessivo processo di riordino attuato attraverso la legge regionale n. 13 del 2015. Pertanto l'articolo in esame prevede:

al primo comma, che il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimanga assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle province;

al secondo comma, che le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue Agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015 siano esercitate dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle province sulla base di apposite convenzioni

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Articolo 16 - Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000.

L'articolo in esame si limita a modificare l'individuazione dei soggetti assegnatari delle risorse regionali e statali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), individuando quali assegnatari gli "Enti locali e loro forme associative" anziché le "Amministrazioni provinciali". La modifica degli assegnatari non comporta nuovi oneri. La copertura finanziaria resta nell'ambito degli stanziamenti previsti in legge di bilancio, Missione 12 - Programma 1.

Articolo 17 - entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.